

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE


(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

PREINTESA IN DATA 30/12/2020 RELATIVA AL TESTO DI SEGUITO ESPOSTO

Parte pubblica:

TRIVELLATO SANDRA

FORTIN PAOLO




Handwritten signatures of Sandra Trivellato and Paolo Fortin, each on a horizontal line.

Parte sindacale:

PUPPET ILEANA

LAGO MICHELE

CECCON VALTER



Handwritten signatures of Ileana Puppet, Michele Lago, and Valter Cecon, each on a horizontal line.

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Entrate.

2. Ai soli fini del presente Regolamento, rientrano nella definizione:

- di uffici comunali preposti alla gestione delle entrate: l'Ufficio tributi
- di personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Entrate: il personale dell'Ufficio tributi.

Articolo 2

Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.

2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:

- il 3% delle riscossioni totali, anche a titolo di sanzioni ed interessi, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento, laddove l'ammontare dell'incassato nell'anno precedente a quello di riferimento risulti inferiore ad euro 10.000;
- il 4% delle riscossioni totali, anche a titolo di sanzioni ed interessi, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento, laddove l'ammontare dell'incassato nell'anno precedente a

quello di riferimento risulti compreso tra euro 10.000 ed euro 15.000;

- il 5% delle riscossioni totali, anche a titolo di sanzioni ed interessi, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento, laddove l'ammontare dell'incassato nell'anno precedente a quello di riferimento risulti superiore ad euro 15.000.

3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni di cui al comma 2 realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Articolo 3

Destinazione del Fondo



4. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Entrate è stabilita nel modo seguente:

- il 90% del Fondo di cui al presente Regolamento deve essere destinato al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Entrate;
- il 10% al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi.

Articolo 4

Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Settore



Entrate, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

4. In sede di assegnazione degli obiettivi del Settore Entrate vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.

5. La ripartizione dell'incentivo ai dipendenti, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, è disposta nel rispetto delle seguenti quote:

a) Responsabile del tributo: 50%;

b) restante personale dell'ufficio tributi: 50% (da ripartire in base alle risultanze della relazione sulla performance dell'anno di assegnazione degli obiettivi).

6. Le quote sono erogabili successivamente all'approvazione del suddetto consuntivo e comunque nel rispetto di tutte le condizioni previste dall'articolo 1 comma 1091 della Legge n. 145/2018.

7. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 5

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della sottoscrizione definitiva dell'accordo di contrattazione relativo.

